

Statuto di *Primavera*

Art. 1

Costituzione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e nel rispetto dei regolamenti interni, è costituita presso la Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (di seguito “Ateneo”) l’associazione studentesca Primavera (di seguito “associazione”).

L’associazione è apartitica e senza scopo di lucro.

Art. 1 bis

Primavera degli Studenti

L’associazione si riconosce nei valori e negli obiettivi promossi dalla piattaforma nazionale Primavera degli Studenti. Aderisce alla stessa e partecipa alla Direzione nazionale nella persona del coordinatore eletto nel momento in cui la Direzione stessa viene nominata.

L’associazione si impegna a mobilitarsi per le battaglie di Primavera degli Studenti e a supportare la stessa nelle tornate elettorali regionali e nazionali.

Art. 2

Scopo e obiettivi

L’associazione ha lo scopo di promuovere all’interno dell’Ateneo un approccio progressista, volto all’esaltazione di ideali quali la cooperazione tra studenti, la pluralità, l’inclusione e la solidarietà, ponendosi in contrapposizione con possibili e patologiche ottiche di mera sfida e prevaricazione.

L’associazione si pone l’obbligo di agire, al suo interno come verso l’esterno, nel rispetto dei principi di democraticità e orizzontalità, esaltando la partecipazione anche di realtà esterne alla stessa e la collaborazione con queste.

È altresì posto l’obiettivo di realizzare tali principi e ideali all’interno degli organi universitari quali la Consulta e gli altri organi centrali a partecipazione studentesca, rendendo quindi gli studenti soggetti realmente attivi nella gestione e nella direzione dell’Ateneo. L’associazione e i suoi associati si impegnano a rappresentare fedelmente gli studenti dell’Ateneo presso gli organi istituzionali e la comunità accademica.

L’associazione si impegna nell’organizzazione di eventi culturali, sociali, sportivi e ricreativi, favorendo la socializzazione tra gli studenti e il libero scambio di vedute e pensieri in questi.

Art. 3

Requisiti di adesione

Per aderire all'associazione e quindi conseguire lo stato di associato occorre il rispetto di tutti i seguenti requisiti:

1. Essere uno studente dell'Ateneo iscritto regolarmente tramite le modalità previste dal regolamento dello stesso,
2. Non ricoprire cariche nelle altre associazioni interne all'Ateneo,
3. Riconoscere e rispettare gli ideali di cui al co. 1 dell'art. 2.

Art. 4

Doveri e diritti dell'associato

Ciascun associato è tenuto a:

1. Mantenere un linguaggio rispettoso nei confronti degli altri associati e di tutti i membri dell'Ateneo; non è infatti accettata alcuna manifestazione di intolleranza di carattere religioso, sessuale o politico,
2. Tenere un comportamento rispettoso nei confronti delle altre associazioni dell'Ateneo,
3. Non utilizzare il nome, il simbolo, i canali o altro oggetto dell'associazione ai fini della promozione di iniziative non approvate preventivamente dall'Esecutivo.

Nelle ipotesi in cui l'associato contravvenga ai doveri di cui sopra, l'Esecutivo ha facoltà di deliberare la sua esclusione dall'Assemblea.

L'associato ha inoltre diritto a:

- A. Chiedere, con motivata urgenza, la convocazione di una riunione straordinaria dell'Assemblea,
- B. Recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione della volontà di recedere al direttore generale o al coordinamento,
- C. Essere informato periodicamente riguardo le decisioni prese dall'Esecutivo,
- D. Essere inserito nell'Assemblea Operativa.

Art. 5

Organi

Organi dell'associazione sono:

1. Coordinamento,
2. Esecutivo,
3. Assemblea Operativa,
4. Tavoli tematici.

Art. 6

Coordinamento

Il Coordinamento è l'unico organo eletto direttamente dall'Assemblea e resta in carica per due anni accademici. La votazione si svolge a scrutinio palese a maggioranza semplice per alzata di mano dell'Assemblea.

Le elezioni devono essere indette a maggioranza semplice dal Coordinamento e comunicate con un preavviso di almeno due settimane all'Assemblea, e comunque non più tardi di un mese dopo il giorno di inizio dell'anno accademico in cui è previsto il rinnovo della carica. Sono ammesse elezioni anticipate se così deciso a maggioranza semplice dal Coordinamento. Laddove non venga rispettato il preavviso non vengono considerate valide le deliberazioni prese da una maggioranza che non rappresenti almeno $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea.

Il Coordinamento è composto da un coordinatore e due vicecoordinatori. La candidatura deve essere sottoposta all'Assemblea nella forma della lista e viene proposta dal Coordinamento uscente.

Art. 6 bis

Coordinatore

Il coordinatore rappresenta esternamente l'associazione con potestà assoluta, ma disponibile, di spendita del nome.

Il coordinatore organizza l'attività dell'Esecutivo e guida i lavori dell'Assemblea. Questo dispone poi la linea dell'associazione previa discussione con l'Assemblea.

Il coordinatore non può tenere deleghe.

Art. 6 ter

Vicecoordinatori

I vicecoordinatori gestiscono i rapporti con gli associati, possono detenere il potere di spendita del nome dell'associazione previa autorizzazione del coordinatore e possono tenere una ed una sola delega.

Art. 6 quater

Elezioni universitarie

Il coordinatore fa gli interessi dell'associazione nelle trattative elettorali, che siano questi appuntamenti elettorali interni all'Ateneo, riguardanti l'ente DiSCo Lazio, la Consulta nazionale degli studenti universitari o la piattaforma nazionale Primavera degli Studenti. Può decidere di essere sostituito o accompagnato dai vicecoordinatori o dal direttore generale.

I vicecoordinatori hanno diritto a essere informati puntualmente e nel dettaglio relativamente

le suddette trattative e insieme al coordinatore deliberano la linea dell'associazione, ivi compresa l'eventuale candidatura degli associati.

In caso di volontà dell'associato di partecipare come elettorato passivo alle elezioni, la detta volontà deve essere palesata al Coordinamento. Quest'ultimo dovrà tenere conto di questa e assecondarla laddove sia coordinabile con la linea e le necessità dell'associazione.

Il coordinatore non può essere candidato ad alcuna carica. Qualora ciò avvenga questo decade automaticamente dal ruolo di coordinatore (e seguono le procedure di cui all'art. 8 bis laddove compatibili).

Art. 7

Esecutivo

L'Esecutivo è l'organo incaricato di attuare le volontà dell'Assemblea e gestire l'amministrazione dell'associazione. Viene nominato a maggioranza semplice dal Coordinamento.

L'Esecutivo può essere sciolto e quindi nominato con diversa composizione dal Coordinamento non più di una volta ogni nove mesi. È fatta deroga al detto principio laddove siano necessarie surroghe di singoli componenti per giusta causa.

L'Esecutivo è così composto:

- Coordinatore: (vd. Art. 6 bis).
- Vicecoordinatori: (vd. Art. 6 ter).
- Direttore generale: gestisce servizi di consulenza interna sulle attività dell'associazione ed è responsabile della sua organizzazione interna. Coadiuvato il coordinatore per quanto riguarda la rappresentanza esterna. Gestisce la mobilitazione generale.
- Responsabile comunicazione: si occupa di gestire l'identità grafica e il branding dell'associazione insieme ai suoi canali social. Gestisce gli strumenti informatici necessari all'organizzazione interna insieme al direttore generale.
- Responsabile eventi: Gestisce l'organizzazione delle iniziative dall'associazione e i rapporti con gli ospiti (esterni o interni all'Ateneo).
- Responsabile iniziativa politica: coordina e crea i tavoli tematici. Propone l'organizzazione di campagne social e di eventi, in cui coadiuvato il responsabile eventi.
- Responsabile del campus di viale Romania (anche detto "Responsabile Romania"): funzione di ausilio diretto sul territorio per gli studenti del campus. Gestisce la mobilitazione particolare rispondendo al direttore generale.

- Responsabile del dipartimento di via Parenzo (anche detto “Responsabile Parenzo”): funzione di ausilio diretto sul territorio per gli studenti del dipartimento. Gestisce la mobilitazione particolare rispondendo al direttore generale.

- Tesoriere: responsabile della gestione delle entrate economiche susseguenti l'autofinanziamento o gli eventi per cui siano previste quote di guadagno per l'associazione.

Questi ruoli possono essere assegnati sotto la forma di deleghe ai vicecoordinatori e/o cumulati nelle persone degli altri associati. Non possono essere detenute più di due deleghe ad associato.

All'interno degli organi direttivi deve essere garantita una giusta rappresentanza di membri della componente di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.

Decade dalla titolarità del ruolo dirigenziale colui che, per assenza non giustificata da grave impedimento, cessa di esercitare le sue funzioni per un tempo non inferiore a tre mesi. Non possono essere eletti nei ruoli dell'Esecutivo:

1. L'associato in Erasmus,
2. Lo studente non associato,
3. L'associato già precedentemente nominato per più di due mandati per il ruolo oggetto di nomina.

Ciascun associato ha diritto a presentare una mozione di sfiducia verso qualsiasi membro dell'Esecutivo durante le riunioni dell'Assemblea; tale mozione sarà poi approvata o respinta a maggioranza semplice degli organi del Coordinamento con motivazione.

Art. 8

Assemblea Operativa

L'Assemblea Operativa (di seguito “Assemblea”) è composta dagli associati che facciano richiesta di parteciparvi al direttore generale, ai vicecoordinatori o al coordinatore. Le riunioni dell'Assemblea vengono indette dal coordinatore e con frequenza almeno trisettimanale.

Durante queste l'Assemblea deve essere informata relativamente quanto svolto nelle ultime settimane dall'Esecutivo e dai Tavoli tematici. Deve inoltre essere presentato dall'Esecutivo il programma di azione per le settimane successive. L'Assemblea poi lo discute e vengono apportati gli eventuali emendamenti.

La linea dell'associazione è promanata dall'Assemblea ed è sua inderogabile prerogativa.

Art. 8 bis

Sfiducia del Coordinamento

Se i 2/3 dell'Assemblea ne fanno richiesta può essere indetta una votazione di sfiducia nei

160 confronti del Coordinamento. Laddove la mozione venga approvata dai $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea vengono
161 quindi indette nuove elezioni entro le tre settimane successive, presiedute da un Presidente che viene
162 eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea stessa conseguentemente all'approvazione della
163 mozione di sfiducia. Il Presidente svolge le funzioni proprie del Coordinamento fino a nuove elezioni.
164 Nelle elezioni che seguono la sfiducia del Coordinamento da parte dell'Assemblea sono presentabili
165 più liste; viene eletta la lista che raggiunge la maggioranza semplice degli associati.

166 Art. 9

167 *Tavoli tematici*

168 I tavoli tematici possono essere creati su iniziativa del responsabile iniziativa politica, che ne
169 nomina anche i referenti. Sono incaricati di elaborare rispetto i temi cui sono preposti e collaborano a
170 questo fine con l'Esecutivo. Possono parteciparvi anche i non associati.

171 Ogni tavolo deve essere convocato almeno una volta ogni due settimane e i referenti devono
172 aggiornare l'Esecutivo tramite il responsabile iniziativa politica successivamente ogni riunione.

173 Art. 10

174 *Scopo di lucro*

175 L'associazione non ha scopo di lucro e si impegna a garantire che tutti i ricavi della stessa
176 vengano utilizzati per l'organizzazione di eventi e il finanziamento di attività attinenti agli scopi e
177 obiettivi di cui all'art. 2, pena l'espulsione immediata dei responsabili nel caso di appropriazione
178 indebita di fondi collettivi.

179 Art. 11

180 *Scioglimento dell'associazione*

181 La facoltà dello scioglimento dell'associazione spetta all'Assemblea a maggioranza
182 qualificata dei $\frac{3}{4}$.

183 Art. 12

184 *Modifiche dello statuto*

185 Il presente statuto può essere modificato o riformato dall'Esecutivo a maggioranza dei $\frac{2}{3}$.

186 Le disposizioni di cui agli artt. 1 bis, 2, 6, 6 bis, 6 ter, 8, 8 bis e 12 non possono essere
187 modificate.

188 Art. 13

189 *Disposizioni transitorie*

190 Le disposizioni del presente statuto sono applicabili agli organi equivalenti precedentemente
191 istituiti nell'associazione nella seguente misura

- 192 - Alla Presidenza vanno applicate le disposizioni riguardanti il Coordinamento,
- 193 - Al presidente e ai vicepresidenti le disposizioni riguardanti rispettivamente coordinatore e
- 194 vicecoordinatori,
- 195 - Al Direttivo le disposizioni riguardanti L'Esecutivo.